

Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.**

**Art. 8 ter**

*(Capacità ricettiva)(1)*

**1.** È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 18/2003